ORIGINALE

- ❑ Imm. Eseguibile
- ❑ Iter Ordinario

Deliberazione n°

32

in data 31/07/2020

COMUNE DI BIENTINA

PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:
Approvazione Tariffe della TARI per l'anno 2020

L'anno 2020, addì trentuno del mese di luglio alle ore 20.00 nei locali della Torre Civica Comunale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Carmassi Dario	Sindaco	X	
2	Stamerra Sandro Marino	Consigliere	X	
3	Berti Domenico	Consigliere	X	
4	Baroni Samuele	Presidente	X	
5	Gozzi Marta	Consigliere		X
6	Pagni Beatrice	Consigliere	X	
7	Santosuosso Alessia	Consigliere	X	
8	Ferretti Matteo	Consigliere	X	
9	Tangredi Elena	Consigliere	X	
10	Martelloni Alfredo	Consigliere	X	
11	Gabbani Gianni	Consigliere	X	
12	Pagni Matilde	Consigliere	X	
13	Vincenti Gianluca	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Veronica Stelitano Vice Segretario del Comune.
Il Sig. Samuele Baroni, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
Assistono alla seduta gli assessori esterni Brogi Emanuele e Vincenti Simone.

Si procede con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Il Presidente propone un'unica discussione per i punti sopra vista la consequenzialità dell'argomento, cede la parola al Sindaco che relaziona.
Si parte dal regolamento che prevede due novità sostanziali: la prima riguarda l'introduzione di ARERA (autorità terza) alla quale la legge ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, che si occupa della gestione dei rifiuti in tutta Italia. ARERA indica il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Tale autorità sulla modalità di conteggio dei rifiuti e sul calcolo delle tariffe indica la strada su cui si calcola la TARI.

La seconda novità riguarda la Covid-19. Vogliamo tenere in considerazione che il lock - down ha compromesso l'attività di molte aziende. Quelle attività non hanno usufruito del servizio nonostante questo, per contratto, sia stato offerto dal gestore. Si prevederà uno sgravio del tributo facendo rimanere invariato il PCE (piano complessivo economico). Noi abbiamo dirottato circa € 100.000,00 per fare questa operazione.
Nel PTE di quest'anno c'è un elemento nuovo. Una riduzione alla fonte. Dopo trattativa con il gestore il PTE è passato da circa € 1.600.000,00 a circa € 1.400.000,00. Notevole riduzione da spalmare su utenze domestiche e non domestiche. Ulteriore abbassamento per attività con blocco da Coronavirus. Dato che i codici Ateco sono migliaia. Abbiamo ricondotto a 27 le attività della TARI. Con questa classificazione abbiamo applicato la scontistica ulteriore. Si toccano circa 600 attività con sconti fino al 25%. Si sono inoltre spostate le fatturazioni in avanti.
Argomento connesso alla TARI è sicuramente la realizzazione del CDR che è in ritardo, nonostante le proroghe concesse; verranno ovviamente applicate le penali, ma fondamentale è avere il servizio. E' evidente che il ritardo sarà scalato dal costo di gestione.
Inoltre è importante sottolineare gli accadimenti degli ultimi giorni legati ai disservizi di Geofor sul ritiro degli sfalci in molti comuni. Si è provveduto a formale contestazione al gestore, se sarà necessario si impugnerà anche il contratto di servizio.
Interviene il consigliere Gianluca Vincenti dicendo che rispetto allo scorso anno a livello pro capite nota un 10% di riduzione. Tutti i riscontri sono positivi ed in linea con quanto descritto. Fa solo un appunto sulla raccolta. Avrebbe preferito, ad esempio, isole di raccolta, magari scelta condivisa anche attraverso un passaggio in Consiglio e comunque un maggiore coinvolgimento nelle scelte. Per le tariffe nota e conferma la riduzione delle stesse. Interviene il consigliere Martelloni che chiede cosa avviene con il rifiuto indifferenziato (chi più inquina più paga). Inoltre sulle tariffe per il 2020 vorrebbe capire il metodo di calcolo.
Interviene il consigliere Gabbani annunciando il suo voto contrario in quanto non ritiene, quella descritta, una politica economica favorevole.
Interviene il consigliere Ferretti su intervento del consigliere Vincenti. Precisando che non si dovrebbe mettere in discussione il metodo in sé, ma la percezione che il cittadino ha del metodo. Le persone dimostrano una disattenzione sul metodo. Bisognerebbe trovare strumenti per obbligare ad una maggiore attenzione.

Interviene il Sindaco su quanto detto dal consigliere Vincenti.

Effettivamente mancano momenti di confronto intermedi. Nel merito precisa che la raccolta porta a porta per fattore culturale è un sistema che favorisce la differenziazione ma non necessariamente la qualità della stessa.
Gli obiettivi sono non solo il miglioramento ma anche il risparmio.
La riduzione del rifiuto è la nostra sfida. Nel 2021 sarà attivata la puntuale dove sarà possibile applicare il principio del "chi più inquina più paga". Si arriverà ad avere la fotografia di ciascuna utenza. Adesso siamo in fase di sperimentazione. Rispetto all'anno scorso le riduzioni evidenziate nei prospetti sono reali.
Quest'anno ciascuno può valutare una riduzione complessiva generale.
Interviene il rag. Luca Leone che spiega le tabelle dove sono i contenuti i dati. Rispetto allo scorso anno che si costruiva un PTE ragionando su dati di previsione. Essendo cambiato il sistema, anche con l'intervento di ARERA, è possibile avere un quadro più chiaro e preciso. Spiega i vari passaggi di costruzione e validazione del PTE. Il Decreto Rilancio avrebbe consentito ai Comuni di non deliberare il piano finanziario applicando ancora le tariffe del 2019. Ma la base tariffaria su cui si costruiscono le tariffe per il 2020 sono più favorevoli ai cittadini.
Si è lavorato molto per scegliere la formula più favorevole.
Interviene il consigliere Martelloni chiedendo se le aliquote del 2020 siano uguali a quelle del 2019.
Interviene il Sindaco dicendo che il metodo di calcolo rimane uguale. Quest'anno la tariffa cambia perché cambiano le aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU);
- la tassa sui rifiuti (TARI);
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che:

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2017 è stato approvato il Regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti (TARI) per l' annualità d'imposta 2017, vigente anche per la successiva annualità 2018;

– con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2019 é stato modificato, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, il predetto regolamento per la disciplina della TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento TARI per l'anno 2020 deliberato dal Consiglio contestualmente alle deliberazione di approvazione del PEF 2020 e delle tariffe della TARI per l'anno 2020;

Considerato che:
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Dato atto che:
- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto:
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione
– l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il D.L 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 107, comma 2, con il quale è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso, termine ulteriormente posticipato con la Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del D.L. 34/2020 "Rilancio";

Richiamata la deliberazione 443/2019/R/rif, con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Considerato che:

- il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori si colloca in un periodo antecedente gli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia";

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

- a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:

  - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;

  - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;

  - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

  - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

  - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il d.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

  - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;

  - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

  - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

  - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- successivamente, con il d.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta,

trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha anche precisato che:

-"l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al d.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- con il decreto-legge 19/2020 è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

- con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

  - con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal d.P.C.M. 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;

  - con il d.P.C.M. 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

Verificato che in considerazione dell'emergenza il Legislatore è intervenuto con il dl n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani

finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà concessa ai comuni di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell’articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023.

Considerato tuttavia come l’approvazione del PEF 2020 e della tariffe 2020 entro il termine del 31 luglio 2020 ha evidenziato vantaggi per i contribuenti del Comune di Bientina, elemento decisamente importante in un momento fortemente segnato da difficoltà sociali, sanitarie ed economiche;

Preso atto che ARERA con delibera 158/2020 ad oggetto “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19*” interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

Considerato che nell'ambito della suddetta delibera, le utenze non domestiche (UND) destinatarie dell’intervento sono state ripartite in quattro gruppi:
a) chiuse per legge e successivamente riaperte;
b) attività ancora soggette a chiusura;
c) attività che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi;
d) attività mai obbligate a chiudere, ma chiuse per scelta volontaria dei titolari.

Considerato altresì che, sempre nell'ambito della suddetta deliberazione ARERA considera opportuno prevedere un’agevolazione tariffaria anche per le utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate, che già possiedono i requisiti per l’accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico, nelle more dell’adozione del DPCM previsto dall’articolo 57-bis del dl n.124 del 2019 (cd dl fiscale);

Verificato che l’agevolazione tariffaria per le utenze domestiche non riveste per ARERA carattere obbligatorio;

Considerato che l'Autorità, demanda la scelta della dimensione dell’agevolazione tariffaria da riconoscere alle utenze domestiche agli Enti territorialmente competenti e non direttamente ai Comuni, che pur dovranno verificare l’esistenza dei requisiti di accesso e che restano – a prescindere dai poteri regolatori – detentori delle potestà di articolazione tariffaria.

Preso atto che per quanto riguarda le diverse categorie di utenze non domestiche meritevoli di agevolazione, l’Autorità disegna i seguenti schemi di riduzioni tariffarie da applicarsi sulla base del codice Ateco di appartenenza di ciascuna attività:

a) attività *“chiuse per legge e successivamente riaperte”* (vedi all. … alla delibera 443/2020): previsione di una riduzione della parte variabile della tariffa attraverso la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi;

b) attività *“ancora soggette a chiusura”* (vedi all. … alla delibera 443/2020) : previsione di una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;

c) attività che *“potrebbero risultare sospese”* (vedi all. … alla delibera 443/2020) : l'Autorità rimanda la decisione agli “Enti territorialmente competenti”, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione;

d)attività *“non soggette a sospensione per emergenza”* (vedi all. … alla delibera 443/2020): l'Autorità rimanda all’Ente territorialmente competente (e non al Comune) la possibilità di valutare riduzioni tariffarie “*commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti*”, da dimostrare “documentalmente”;

Verificato che, la delibera ARERA, dispone l'applicazione obbligatoria dei suddetti criteri per le attività di cui alle succitate lettere a) e b), pur non considerando che:

a) i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del dPR n. 158 del 1999, ma quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma (articolo 1, co. 652, della legge 147 del 2013, come modificato dall’art. 57-bis, del dl n. 124 del 2019), di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi di riferimento del 50%;

b) l’applicazione del metodo normalizzato implica che la variazione anche di un singolo Kd determini la modifica delle tariffe di tutte le utenze e che pertanto la riduzione del Kd relativo alle utenze di cui alle lettere a) e b), in assenza di una riduzione dei costi del servizio di igiene urbana, determina necessariamente un aumento della componente tariffaria variabile addebitata alle altre utenze non domestiche e a tutte le utenze domestiche;

c) nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal dPR n. 158 del 1999, e non è normalmente presente l’informazione relativa ai codici Ateco, utilizzati come riferimento sia nei provvedimenti di *lockdown* che negli allegati della del. 158;

d) non c’è alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in non pochi casi è stata richiesta ed ottenuta la deroga da parte della Prefettura;

e) in ogni caso, anche riuscendo ad ottenere preventivamente le informazioni sugli aventi diritto, sarebbe necessario procedere ad una modifica degli applicativi software utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffaria, intervento oneroso e impraticabile in tempi brevi;

Considerato che:

- in tema delle agevolazioni e riduzioni TARI si applicano i commi 659 e 660 della legge n. 147 del 2013;

- il comma 659 disciplina le agevolazioni e riduzioni coperte dal gettito della TARI (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti);

- il successivo comma 660 stabilisce invece che:

- Il comune possa deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle del comma 659;

- la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- Altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle "riduzioni tipiche", direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico definite tali poiché individuate dalla legge (riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati, mancato svolgimento del servizio, zone non servite).

Preso atto che le eventuali riduzioni deliberate dal Comune per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19**,** non possono essere inquadrate tra le riduzioni tipiche, in quanto, se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie, è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all'interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie;

Considerato che:

- la copertura delle suddette agevolazioni con risorse a carico della tariffa attraverso una riduzione dei coefficienti KD delle categorie di utenze da agevolare, determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte delle quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell'emergenza epidemiologica.

- addossare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche la cui attività non è stata sospesa durante la fase emergenziale, il costo delle agevolazioni da riconoscere alle attività sospese in assenza di variazioni dei costi o in presenza di riduzioni delle entrate non direttamente proporzionate alla riduzione dei costi, rischierebbe di contravvenire al principio comunitario "chi inquina paga", perché il costo delle riduzioni sarebbe automaticamente posto a carico dei soggetti non beneficiari di tali riduzioni e in misura significativamente più marcata dei casi di perequazione tariffaria a sostegno di fasce di utenza deboli.

Ritenuto pertanto che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni,

Considerato che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e che qualsiasi scelta del Comune che contempli riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dall'Ente, purchè all'interno delle scelte di agevolazione effettuate ricadino le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame;

Verificato infatti, che la facoltà dell'Ente di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta, si ritiene opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Ritenuto opportuno di non avvalersi della deroga concessa dall'art. 107, quinto comma, del DL 18/2020: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*, e quindi di procedere per l'anno 2020 all'approvazione entro il 31 luglio del PIANO FINANZIARIO PEF della TARI e all'approvazione delle TARIFFE 2020 a copertura del suddetto piano finanziario per le seguenti motivazioni:

- Con comunicazione prot. 1493 del 30.04.2020 Geofor ha informato il Comune che, a seguito dell'emergenza, il Consiglio DI Amministrazione ha deliberato di rinunciare al ristoro di alcuni costi sostenuti nell'anno 2018 al fine di limitare il più possibile gli aggravi per l'Amministrazione Comunale cercando di determinare il PEF 2020 con il medesimo importo del PTE 2020 già trasmesso, rinunciando inoltre ai costi d'uso del capitale ed ai costi incentivanti, continuando a fatturare all'Ente i servizi e le attività con cadenza mensile secondo le modalità attualmente in vigore, prospettando all'Ente un valore del PTE di 1.474.112,72 iva compresa, in riduzione rispetto alla precedenti annualità;

- Il Comune nell'ambito del processo di validazione del PEF 2020, secondo le indicazioni delle delibere 443/2019 e 02/DRIF/2020 di ARERA ha previsto una riduzione ai fini del calcolo della base tariffaria 2020 di € 5.444,19 per il contributo MIUR e di € 154.736,97 per il gettito dell'annualità 2018 riguardo al recupero dell'evasione, a detrarre dal valore complessivo del PEF calcolato con il metodo MTR ARERA in € 1.946.591,29, rendendo di fatto decisamente più conveniente per

i contribuenti (sia utenze domestiche che utenze non domestiche) la bollettazione calcolata con le tariffe per l'anno 2020;

- Il Comune ha affidato in concessione la riscossione volontaria e coattiva della TARI. Il compenso contrattuale è erogato al concessionario soltanto sulla base delle somme effettivamente riscosse. Un valore tariffario inferiore rispetto a quello dell'annualità passata consente quindi di stimare un costo per aggio di riscossione lievemente inferiore;

Preso atto delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Ente che l'Amministrazione Comunale è riuscita a rendere disponibili attraverso una complessiva manovra finanziaria volta ad agevolare imprese e famiglie in difficoltà economica, nei limiti consentiti dalle ristrettezze finanziarie cui essa stessa si trova ad operare come di seguito sintetizzato:

cap. 1901/01 fondo sostegno famiglie (agevolazioni tari) € 25.000

cap. 400/04 fondo altre riduzioni e agevolazioni tari € 10.000

cap. 2874/03 fondo sostegno alle imprese causa covid € 101.000€

Considerato che il criterio in base al quale sono state concesse le agevolazioni alle utenze non domestiche tiene conto dei periodi di chiusura disciplinati dai vari decreti attuativi e vanno da un minimo del 5% di riduzione della parte variabile della tariffa per quelle attività che seppur non sospese dalla normativa hanno comunque subito una limitazione alla propria attività, ad un massimo del 25% della parte variabile per quelle imprese più pesantemente colpite sia a causa della sospensione dell'attività che dalle restrizioni imposte dal legislatore per evitare il diffondersi del contagio;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le riduzioni Covid sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, direttamente all'atto della bollettazione, tenendo conto delle indicazioni della delibera 158/2020 di ARERA, come evidenziato nell'unito Allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando evidenza delle riduzioni specifiche applicate alle specifiche categorie e delle eventuali esclusioni specifiche all'interno di particolari categorie;

Verificato che i suddetti abbattimenti comportano un costo per agevolazioni a carico del bilancio stimato in circa euro 94.000;

Preso atto delle modifiche introdotte nel regolamento della TARI vigente per l'annualità 2020;

Ritenuto per quanto riguarda le agevolazioni da concedere alle utenze domestiche, di prevedere una riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita per il bonus gas ed elettrico, si applica una riduzione stabilita per l'anno 2020 nel 40%.:

• nucleo familiare con dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso non superiore a 8.265 euro;

• nucleo familiare con più di 3 figli a carico e dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso non superiore a 20.000 euro;

Ritenuto opportuno confermare per l'annualità 2020 le agevolazioni regolamentari previste nell'anno 2019 di seguito evidenziate:

• Agevolazione pari al 50% della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare, soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 con ISEE pari o inferiore a 30.000€;
•Agevolazione della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari, i cui componenti siano tutti ultrasessantacinquenni (Ai fini della determinazione dell'agevolazione, nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, badanti e simili) nelle seguenti misure:
a. agevolazione pari al 45% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 20.000;
b. agevolazione pari al 55% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
c. agevolazione pari al 65% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00;

Considerato opportuno concedere un differimento del termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazioni/riduzioni/esenzioni 2020 al 30.09.2020 in relazione alle generali difficoltà caratterizzanti la prima parte del 2020 anche in relazione alla preparazione della documentazione Isee oltre che i termini posticipati della bollettazione per l'anno 2020;

Dato atto che alle agevolazioni alle utenze non domestiche è destinato un fondo a carico del bilancio dell'Ente di complessivi € 25.000,00, stimati sulla base dei fabbisogni passati. e che le agevolazioni saranno concesse in ordine di arrivo al protocollo del concessionario ABACO spa fino ad esaurimento del suddetto fondo, fatte salve eventuali successive integrazioni dello stesso;

Visto l'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le tariffe TARI 2020, e i coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd, anno 2020, entrambi fissati (tariffe e coefficienti);

Richiamato l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, il quale, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 5 successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato";

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Dato atto che, benché la succitata disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca soltanto agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria, in quanto una diversa lettura porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l'importo invariato rispetto all'anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravi economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori;

Ritenuto pertanto che le riduzioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento siano da ritenersi immediatamente efficaci già a partire dalle rate di acconto con scadenza antecedente il 1° dicembre 2020;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2020 con la quale si è deliberato, alla luce dell'emergenza covid, il differimento della postalizzazione degli avvisi di pagamento della TARI 2020, con l'indicazione per l'anno 2020 di versamenti della TARI previsti in tre rate di acconto entro il 16.09.2020, 6.10.2020, 16.11.2020, pari al 70% della TARI annuale calcolate sulla base delle tariffe 2019 ed in una rata di saldo entro il 16.12.2020 calcolata sulle tariffe 2020;

Richiamato l'art. 19 comma 3 del Regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. che disciplina la scadenza di versamento della TARI per l'anno 2020 nelle seguenti scadenze di pagamento, stabilendo nel 70% della TARI calcolata con le tariffe 2019 l'entità delle tre rate di acconto:

- 1^ rata acconto – 16 settembre 2020;

- 2^ rata acconto – 16 ottobre 2020;

- 3^ rata acconto – 16 novembre 2020;

- rata a saldo – 16 dicembre 2020;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 **(allegato C)**;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) contrari (Martelloni, Gabbani, Pagni M., Vincenti G.), n. 0 (zero) astenuti, su n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato,

1) Di approvare le tariffe TARI 2020 e relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd come evidenziato nell'allegato A alla presente deliberazione;

2) Di dare atto che alle tariffe TARI dell'anno 2020, utenze non domestiche, saranno applicate le riduzioni della parte variabile della tariffa così come determinate nell'allegato B Al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che alla copertura delle agevolazioni di cui al punto precedente sono destinate specifiche risorse di bilancio stimate in circa € 94.000;

4) Di dare atto che alle tariffe TARI dell'anno 2020, utenze domestiche, saranno concesse le seguenti agevolazioni:

- riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita per il bonus gas ed elettrico, si applica una riduzione stabilita per l'anno 2020 nel 40%

• nucleo familiare con dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso non superiore a 8.265 euro;

• nucleo familiare con più di 3 figli a carico e dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso non superiore a 20.000 euro;

• Agevolazione pari al 50% della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare, soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 con ISEE pari o inferiore a 30.000€;

•Agevolazione della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari, i cui componenti siano tutti ultrasessantacinquenni (Ai fini della determinazione dell'agevolazione, nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, badanti e simili) nelle seguenti misure:
a. agevolazione pari al 45% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 20.000;
b. agevolazione pari al 55% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
c. agevolazione pari al 65% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00;

5) Di destinare a copertura delle ulteriori agevolazioni previste dal Regolamento, un ulteriore apposito stanziamento di spesa contenuto all'interno del Bilancio Comunale.

6) Di Dare atto che alle agevolazioni di cui ai punti 4) e 5) è destinato un fondo a carico del bilancio dell'Ente di complessivi € 25.000,00, stimati sulla base dei fabbisogni passati e che le agevolazioni saranno concesse in ordine di arrivo al protocollo del concessionario ABACO spa fino ad esaurimento del suddetto fondo, fatte salve eventuali successive integrazioni dello stesso;

7) Di concedere un differimento del termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazioni/riduzioni/esenzioni 2020 di cui ai punti 4) e 5) al 30.09.2020 in relazione alle generali difficoltà caratterizzanti la prima parte del 2020 anche in relazione alla preparazione della documentazione Isee oltre che i termini posticipati della bollettazione per l'anno 2020;

8) Di prendere atto dell'art. 19 comma 3 del Regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. che disciplina la scadenza di versamento della TARI per l'anno 2020 nelle seguenti scadenze di pagamento, stabilendo nel 70% della TARI calcolata con le tariffe 2019 l'entità delle tre rate di acconto:

- 1^ rata acconto – 16 settembre 2020;

- 2^ rata acconto – 16 ottobre 2020;

- 3^ rata acconto – 16 novembre 2020;

- 4 ^rata a saldo – 16 dicembre 2020;

9) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pisa pari al 5,00%.

11) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica.

12) Di allegare il parere dell'Organo di revisione rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 **(allegato C)**.

13) Di dare atto che al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, sono allegati i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

il Consiglio Comunale

considerata l'urgenza di procedere alla bollettazione del servizio all'utenza sulla base delle tariffe deliberate nell'ambito del presente provvedimento

con successiva votazione che ha il seguente esito:
Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) contrari (Martelloni, Gabbani, Pagni M., Vincenti G.), n. 0 (zero) astenuti, su n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Ufficio proponente TRIBUTI:
Responsabile dott. Luca Leone
Responsabile del Procedimento dott. Luca Leone

Comune di Bientina
Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031
Bientina
P.IVA 00188060503

Servizio A03_Area Economico Finanziaria\\S0302_Servizio Tributi

Oggetto : pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:
« APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNUO 2020 »

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Luca Leone

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luca Leone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

IL PRESIDENTE
Baroni Samuele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio on line il _____ ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Bientina, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

ATTESTA

3) che l'atto è divenuto esecutivo in data _____ a seguito di votazione dell'immediata eseguibilità da parte del Consiglio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano